

# Allegato A) - STATUTO ASSOCIAZIONE APS "NOI DISABILINFORMA"

## TITOLO I - Costituzione, Finalità, Durata

### ART. 1 - Denominazione e Sede

Nel rispetto del D.L. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato **"Associazione di Promozione Sociale NOI DISABILINFORMA"** il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **Via Mattiello n. 4 nel Comune di Montebelluna (TV)** presso la sede delle associazioni "Cittadini Volontari".

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte, rispondono personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

### ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.L. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

### ART. 3 - Finalità

L'associazione è un ente non commerciale che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste da questo statuto, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità solidaristiche e di utilità sociale, consentendo il miglioramento della qualità di vita alle persone con disabilità e disagio, alle loro famiglie e ai cittadini in genere, favorendo l'inclusione sociale nella comunità.

• In particolare l'Associazione ha lo scopo di sviluppare e gestire la progettazione e conservazione di un Portale denominato "NOI DISABILINFORMA", nato dall'idea del tavolo associativo e gruppi che gravitano attorno al Sistema di Asolo dell'Az. Ulss2 Marca Trevigiana, con l'obiettivo di essere uno strumento per le famiglie, che renda facilmente accessibile e fruibile quanto offerto dai servizi privati e pubblici del territorio di appartenenza, promuovendo il **progetto di vita delle persone con disabilità e disagio** attraverso la programmazione e condivisione di attività e progetti organizzati dagli enti, il tutto per favorire l'integrazione, l'inclusione e l'autonomia personale.

• L'associazione svolgerà la sua attività occupando prevalentemente l'impegno volontario dei propri associati, o di erogazione gratuita di servizi, o di produzione o di scambio di beni e servizi.

### Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto



## Titolo II - Attività esercitate

### Art. 5 - Le Attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

### Art. 6 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.L. 117/2017 e successive modificazioni:

- **Lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lettera k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lettera p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 c.4 del D.L. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, c.2, lett.c) Legge 06.06.2016 n. 106.
- **Lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero Infrastrutture del 22/04/2008 e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **Lettera t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **Lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni svolte nei confronti di persone con disabilità e disagio e delle loro famiglie, si concretizzano in:

- Fornire alle Associazioni, ai Gruppi e ai Servizi diurni che lavorano nei confronti di persone con disabilità e disagio, una piattaforma web con lo scopo di entrare in rete, per favorire lo scambio reciproco e l'arricchimento dell'offerta aggregativa alla popolazione del territorio di appartenenza, attraverso la programmazione e la condivisione delle attività organizzate, migliorando la visibilità e riducendo le sovrapposizioni nella creazione di eventi.
- Favorire un dialogo tra associazioni, gruppi, cooperative e famiglie per lo sviluppo dei progetti di vita alla persona, creando rete e collaborazione.
- Offrire alle famiglie l'opportunità di avere informazioni sulle associazioni, i gruppi ed i servizi presenti sul territorio, utilizzando uno strumento che risponda alle esigenze di ricerca informativa.





- Migliorare l'integrazione e inclusione delle persone con disabilità e disagio nel territorio di appartenenza, attraverso la partecipazione ad attività aggregative, sportive, occupazionali o lavorative, direttamente o indirettamente tramite gli associati.
- Promuovere l'autonomia di scelta e di autodeterminazione, attraverso lo sviluppo di percorsi che portino verso il riconoscimento dell'adulità.
- Creare all'interno del portale uno sportello per informazioni di carattere legale, fiscale e assistenziale (sussidi, legge 104, legge 68, legge 112, amministratore di sostegno, etc.).
- Consolidare il rapporto con il servizio pubblico rendendo accessibile la fruizione dei servizi offerti dal pubblico (Età Evolutiva e Servizio disabilità adulta), illustrando all'utenza quanto attivabile (Es. *Carta dei Servizi Ulss2 Marca Trevigiana*).
- Promuovere il volontariato e la sensibilizzazione culturale verso gli aspetti sociali, attraverso il reclutamento di nuovi volontari e la loro formazione.
- Fornire dei servizi diretti a favore delle persone quali: animazione e tempo libero, ascolto e sostegno, accoglienza, aiuto mutuo aiuto, inserimento sociale, sport, vacanze, corsi formativi, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, informazioni legali, fiscali e assistenziali.

#### **Art. 7 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente e sempre finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi. In particolare può svolgere attività commerciali, e ogni altra attività connessa e funzionale. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione;

#### **Art. 8 - Attività di raccolta fondi**

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

### **Titolo III - Funzionamento e Amministrazione**

#### **Art. 9 - Gestione delle attività organizzate**

Per la realizzazione delle sue attività e degli obiettivi specifici, nonché la gestione sul territorio, l'Associazione collabora con Enti pubblici e privati, Aziende, Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti senza fini di lucro, e con esse può stipulare accordi e convenzioni.

Per la gestione delle attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Quando ciò sia necessario, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

#### **Art. 10 - Apporto dei volontari**

Gli associati volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute

e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Tutti i volontari che prestano attività devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 - Personale retribuito**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del D.L. 117/2017. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione stessa.

#### **Art. 12 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno, o obbligatoriamente se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto il bilancio sociale secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

#### **Art. 13 - Patrimonio e Divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

E' obbligo che il patrimonio sia utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

#### **Art. 14 - Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dalla raccolta fondi
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali marginali.





#### **Art.15 - Libri sociali e Registro dei Volontari**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
  - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo e degli organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d. registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, il quale può essere redatto anche in formato elettronico.
- Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, conservati presso la sede dell'associazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

### **TITOLO IV - Gli Associati**

#### **Art.16 - Adesione all'Associazione**

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi sociali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo richiesto per legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale, e integrare il numero entro un anno.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La persona con disabilità fisica e/o intellettuale può richiedere l'assistenza di un componente della propria famiglia, o in mancanza, da un altro accompagnatore scelto da lui personalmente. Per gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni dalla data della sua presentazione, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio Direttivo, tramite lettera scritta, comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'Aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea generale in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e si conferma con il versamento della quota associativa da pagare annualmente. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e il suo valore viene stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

#### **Art.17 - Diritti degli associati**

Gli associati hanno il diritto a:

- a) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
  - b) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
  - c) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore
  - d) partecipare alle assemblee solo se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, e per esercitare il diritto di voto devono essere in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
- Possono votare gli ordini del giorno:

- gli associati maggiori, i
- gli associati che per legge sono rappresentati da genitori, tutori legali e amministratori di sostegno, in base al mandato ricevuto dal giudice tutelare,
- il legale rappresentante degli Enti del Terzo Settore associati.

#### Art.18 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- sostenere le finalità dell'Associazione,
- osservare lo statuto e i suoi regolamenti interni,
- versare le quote sociali entro il 30 Aprile di ogni anno e le eventuali quote straordinarie decise dal direttivo, approvate dall'assemblea, entro le scadenze stabilite,
- versare gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione.

#### Art. 19 - Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per esclusione, a seguito di morosità di almeno due anni consecutivi nel mancato pagamento della quota associativa con conseguente perdita dei requisiti richiesti dallo statuto, senza formale comunicazione;
- per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competente in merito al punto d) è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere all'assemblea sociale entro 60 giorni dal provvedimento comunicato, la quale delibera sulla richiesta in occasione della prima convocazione utile. L'associato può sempre recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

### TITOLO V - Organi dell'Associazione

#### Art. 20 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- L'Organo di controllo (eventuale)
- L'Organo di Revisione (eventuale)

#### Art. 21 - L'Assemblea Sociale

E' l'organo sovrano dell'Associazione, è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, con un massimo di tre, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e in caso di elezioni/rinnovo del consiglio direttivo almeno 30 giorni prima. Deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione. La comunicazione può essere inviata via mail, o a mezzo lettera, o pubblicata sul sito e affissa nella sede dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente dell'associazione o dal Presidente di assemblea eletto in tale sede.

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale, o altra sede adeguata, o a distanza in



collegamento audio/video, in questo caso, il Presidente accetta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto, che sia garantita la non conoscibilità dei voti espressi.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea stessa e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## Art. 22 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare fino a tre deleghe oltre alla sua. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le deliberare sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile che:

- in prima convocazione ci sia la maggioranza degli associati, con almeno i 3/4 dei voti a favore,
- in seconda convocazione con almeno la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per eleggere i candidati al Consiglio direttivo, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

## Art. 23 - Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un numero dispari minimo di 5 ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e possono essere rieletti per i successivi mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza dei presenti.

Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile e al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Art.

2475-ter del codice civile. Pertanto ai componenti del Direttivo, vengono richiesti i requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare il suo ruolo, compito e potere è di:

- eleggere il Presidente e definire le cariche sociali
- amministrare l'associazione
- attuare le deliberazioni dell'associazione
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea, curandone gli ulteriori adempimenti previsti per legge
- nomina un segretario/tesoriere che collabori con il Presidente alla tenuta della contabilità e alla redazione del rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio
- autorizzare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- delegare la cura della tenuta dei libri sociali di sua competenza
- disciplinare l'ammissione degli associati
- accogliere e rigettare le domande degli aspiranti associati
- provvedere, in quanto responsabile, all'adempimento agli atti connessi all'iscrizione al Ruots

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 24 - Il Presidente del Consiglio Direttivo**

E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di tutti i presenti. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Il Presidente decade prima della fine del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di un solo VicePresidente, che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri.

Gli viene inoltre conferito il potere di aprire-chiudere c/c bancari e/o postali operando sugli stessi. Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

#### **Art. 25 - L'Organo di Controllo**

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

### **Titolo VI - Disposizioni varie e finali**

#### **Art. 26 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Al Senso del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l'Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previste ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 27 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione**

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

#### **Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione del patrimonio**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge e secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 117/2017.

#### **Art. 29 - Disposizioni Finali**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

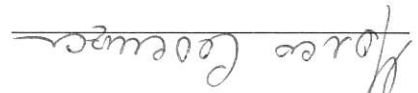
#### **Art. 30 - Norma transitoria.**

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Montebelluna, 23 Maggio 2023

Firma del Presidente

Caverzan Marco



Firma della Segretaria

Marcuzzo Daniela



